



COMUNE DI SEMINARA	
UFFICIO PROTOCOLLO	
Prot. N°	4737
del	14 LUG. 2016

COMUNE DI SEMINARA

Provincia di Reggio Calabria

Tel. 0966.317004 – Fax 0966.317560 – C.F. 82001190808 – P.I. 01239050808

E.mail: affari.general@comune.seminara.rc.it

INTEGRAZIONE E MODIFICA CODICE DISCIPLINARE

Si comunica che il **13 luglio 2016** è entrato in vigore il **D.Lgs. n.116/2016** avente ad oggetto **nuove norme in materia di licenziamento disciplinare**, pertanto, il Codice disciplinare a suo tempo pubblicato e visibile sul sito web del Comune (Contratto Collettivo Nazionale Di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali quadriennio normativo 2006/2009 –biennio economico 2006/2007,stipulato il giorno 11 aprile 2008), viene ulteriormente modificato ed integrato con le norme del sopracitato D.Lgs. n° 116/2016.

Si fa presente che le disposizioni contrattuali del predetto codice disciplinare (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e relative norme di legge) che risultano incompatibili con quanto disposto dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n.116/2016, che qui di seguito si riportano, non sono più applicabili.

Si fa altresì presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art.55 comma 2 del D.Lgs. n.16572001, la pubblicazione sul sito istituzionale del codice disciplinare,equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede del lavoro,pertanto lo stesso venga pubblicato e data la massima pubblicità per come di seguito:

1. *Pubblicazione sul sito dell'ente nella apposita sezione "**codice disciplinare**";*
2. *Pubblicare nel sito dell'ente in modalità primo piano per gg 60;*
3. *Inserire in amministrazione trasparente nell'apposita sezione.*

Seminara, li 13.07.2016

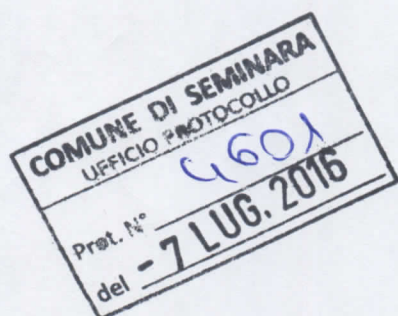
Il Responsabile del 1° Settore
nonché R.le Trasparenza e Anticorruzione
(Giuseppe Ditto)

COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

Piazza Vittorio Emanuele III - 89028 Seminara

Tel. ☎ 0966 317004 - Fax 0966 317560



Ai Sigg.ri Responsabili Di Settore
Giuseppe Ditto
- Geom. Antonio Guido Panella
- Dr. Vincenzo Macri
SEDE

Ai Sigg. Dipendenti Comunali - SEDE

Al Sig. Sindaco - S E D E

Ai Sigg.ri Componenti Nucleo di Valutazione
COIM IDEA
Polistena(RC)

ALLE OO.SS.
- CGIL - FP
- Via Bellini, 2 Gioia Tauro (RC)
- CISL -
- Via dei Correttori, 6 Reggio Calabria
- UIL - FPL
- Via Georgia, 16
REGGIO CALABRIA
D.I.C.C.A.P.
CSA-CISAL (delegato aziendale Sig. Artuso Giuseppe)
Via XXIV maggio, 36/C
89034 Bovalino (RC)

RR.SS.AA:
- Sig. Celi Fortunata- Pasquale Venuto- Ermelinda
Evolò
SEDE

OGGETTO: D. Lgs. 116/2016 nuove norme sul licenziamento disciplinare .

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016 il D. Lgs. n.116 del 20 giugno 2016, recante Modifiche all'articolo 55-quater del D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015. n. 124. in materia di licenziamento disciplinare.

Il Decreto, che si compone di 3 articoli, disciplina un iter veloce di licenziamento disciplinare per i cosiddetti **furbetti del cartellino**, ossia per coloro dopo aver strisciato il badge lasciano subito il luogo di lavoro. La fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento.

Per "falsa attestazione della presenza in servizio" si intende, oltre quella realizzata mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, qualunque modalità fraudolenta posta in essere dal dipendente, anche per mezzo di terzi, per far risultare se stesso in servizio o trarre in inganno l'Amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro.

Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con il proprio comportamento, attivo od omissivo, la condotta fraudolenta.

Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E' prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del settore) che non proceda alla sospensione e all'avvio del procedimento.

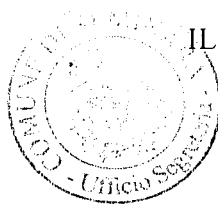
Con il provvedimento di sospensione si procederà anche alla contestuale contestazione dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente/Responsabile di Settore abbia avuto notizia dell'illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all'Autorità giudiziaria. (Procura della Repubblica e Corte dei Conti).-

Il provvedimento entrerà in vigore il 13 Luglio 2016.

Si allega copia del DLvo n. 116 del 20 giugno 2016.

Seminara li 06.07.2016

Tanto si doveva



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Claudia Tropeano)

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (16600127)

(GU n.149 del 28-6-2016)

Vigente al: 13-7-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies come successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 4 febbraio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

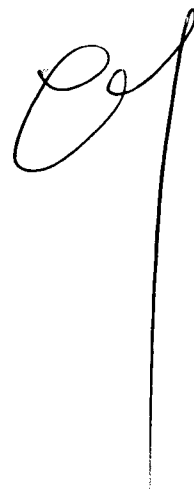
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno



l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

A large, stylized handwritten signature, likely of the President of the Council of Ministers, is written on the right side of the page.